

REPERTORIO N. 31908

RACCOLTA N. 19485

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventisei** il giorno venti del mese di aprile, alle ore diciotto (18:00).

= 20 - aprile - 2026 =

In Monza, nel mio studio alla Via Gerardo dei Tintori n. 7.

Davanti a me Dr. MASSIMO MALVANO Notaio residente in MONZA, ed iscritto al **Collegio Notarile di Milano**, con studio in Monza alla via Gerardo dei Tintori n. 7, si sono personalmente costituiti i signori:

- **TRONCATTI GIULIA** [REDACTED]

- **BONGIORNI SIMONE** [REDACTED]

- **RENOLFI STEFANO** [REDACTED]

Detti **Comparenti**, cittadini italiani, come mi dichiarano, e della cui **identità** personale io Notaio sono **certo**, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti una associazione denominata:

"Movimento Italiano Diritti Detenuti"

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in Milano, alla Via Pagano n. 61.

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo le finalità e le attività indicate nello statuto in appresso menzionato.

ARTICOLO 5

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ARTICOLO 6

L'Associazione trae le risorse economiche da

- a) quote associative annuali;
- b) erogazioni liberali, contributi, donazioni e lasciti di associati e terzi;
- c) contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, inclusa la Fondazione Laura e Alberto Genovese ETS;
- d) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) entrate derivanti da raccolta fondi;

REGISTRATO A
Monza e Brianza
IL 22/04/2026
N. 14648
SERIE 1T
EURO 245

- f) rendite patrimoniali;
- g) eventuali introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività/scopo.

ARTICOLO 8

L'associazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nell'allegato documento denominato "**Statuto**" il cui testo, da me **integralmente letto** ai Comparenti e, dagli stessi approvato e sottoscritto con me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

ARTICOLO 9

Per il primo triennio viene nominato, con tutti i poteri di cui allo statuto sociale, un Consiglio Direttivo che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), in persona dei signori:

- **TRONCATTI GIULIA**, prenominato, con la qualifica di Presidente;
- **BONGIORNI SIMONE**, prenominato, con la qualifica di Consigliere;
- **RENOLFI STEFANO**, prenominato, con la qualifica di Consigliere.

ARTICOLO 10

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei)

ARTICOLO 11

Il Presidente viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione dell'associazione e quelle per l'eventuale richiesta finalizzata al conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

ARTICOLO 12

Le parti precisano che l'allegato al presente atto non sconta alcuna imposta in quanto forma parte integrante dello stesso (art. 11 n. 7 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

ARTICOLO 13

Imposte e spese del presente atto, sue annesse e dipendenti sono a carico dell'associazione qui costituita.

ARTICOLO 14

Le parti consentono il trattamento e la conservazione dei loro dati personali ex L. n. 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini inerenti al presente atto.

Di questo atto, scritto, in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, su tre facciate di un foglio ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta (18:40).

F.TO GIULIA TRONCATTI

F.TO SIMONE BONGIORNI

F.TO STEFANO RENOLFI

F.TO DR. MASSIMO MALVANO - NOTAIO

=====

ALLEGATO **"A"** ALL'ATTO DI REP.N. 31908/19485

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:

"Movimento Italiano Diritti Detenuti"

di seguito denominata "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede in altro Comune è deliberato dall'Assemblea.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione può istituire sedi secondarie e operative in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore della collettività.

2. L'Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, con riferimento alla dignità, alla salute, al reinserimento sociale e al mantenimento dei legami affettivi;

b) diffondere la cultura della legalità costituzionale, della giustizia riparativa, della nonviolenza e del rispetto dei diritti umani in ambito penitenziario;

c) sviluppare e mettere a disposizione strumenti tecnologici e digitali gratuiti per l'accesso ai diritti e ai benefici penitenziari da parte di detenuti, ex detenuti, familiari e operatori del diritto;

d) sensibilizzare la società civile, le istituzioni e l'opinione pubblica sulla condizione delle carceri italiane e sulle riforme necessarie;

e) promuovere e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale in materia di sistemi penitenziari, recidiva, giustizia riparativa e reinserimento sociale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 in particolare: assistenza e supporto a persone detenute, ex detenute e ai loro

familiari, anche mediante strumenti digitali;

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: studi e analisi sui sistemi penitenziari, sulla recidiva, sulla giustizia riparativa e sulle condizioni detentive, anche in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura: campagne di sensibilizzazione, eventi, pubblicazioni e contenuti informativi sulla condizione carceraria;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: promozione della giustizia riparativa, della legalità costituzionale e delle alternative alla detenzione;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici: tutela dei diritti delle persone detenute e dei loro familiari, advocacy istituzionale, supporto alla presentazione di istanze e reclami, monitoraggio delle condizioni detentive.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le attività di interesse generale.

Art. 4 – Divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione in qualità di associati le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione.

2. L'Associazione prevede le seguenti categorie di associati:

a) Associati fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati ordinari: coloro che sono ammessi successivamente alla costituzione;

c) Associati onorari: personalità di particolare rilievo nel

campo dei diritti umani e della giustizia penale, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

3. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Il richiedente può chiedere che si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

5. Il numero degli associati è illimitato, fermo restando un minimo di 3 (tre) persone fisiche.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e votare, direttamente o per delega, per l'approvazione e la modifica delle norme statutarie e regolamentari e per la nomina degli organi direttivi;
- b) eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea;
- c) non agire in contrasto con le finalità dell'Associazione.

3. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, quali il mancato rispetto delle norme statutarie, il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive senza giustificato motivo, condotte incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- c) decesso della persona fisica o estinzione dell'ente giuridico.

2. L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato o obbligatorio ai sensi di legge;
- e) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato o obbligatorio ai sensi di legge.

2. Possono inoltre essere istituiti:

- a) il Comitato Scientifico;
- b) il Presidente Onorario (Honorary Chair);
- c) la Madrina / il Padrino dell'Associazione.

3. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Assemblea può deliberare la corresponsione di emolumenti ai componenti degli organi sociali.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. Ciascun associato dispone di un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, mediante comunicazione scritta – anche a mezzo posta elettronica – contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica o mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e l'esercizio del diritto di voto.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti degli associati presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, purché sia rappresentato almeno un quarto degli associati.

6. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera sull'esclusione degli associati;

- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- e) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) ratifica i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera la devoluzione del patrimonio residuo.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di 3 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati all'Assemblea;
- b) predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- c) delibera sull'ammissione degli associati;
- d) propone all'Assemblea i regolamenti interni;
- e) determina il programma annuale delle attività sulla base degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- f) delibera le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali;
- g) nomina e revoca il Direttore della Mission e gli eventuali responsabili operativi;
- h) delibera la costituzione di sedi secondarie e operative;
- i) nomina i componenti del Comitato Scientifico, il Presidente Onorario e la Madrina / il Padrino su proposta del Presidente;
- j) stipula convenzioni e accordi di partenariato con enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla

cooptazione, che deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile. Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano d'età.

Art. 12 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo composto da personalità di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, del diritto penitenziario, della criminologia, della giustizia riparativa e delle scienze sociali.

2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Possono essere rinominati.

3. Il Comitato Scientifico:

- a) fornisce pareri e orientamenti sugli indirizzi strategici e sulle attività di ricerca dell'Associazione;
- b) propone iniziative culturali, scientifiche e di advocacy;
- c) contribuisce alla credibilità istituzionale e scientifica dell'Associazione;
- d) collabora alla validazione dei contenuti e degli strumenti prodotti dall'Associazione.

4. I componenti del Comitato Scientifico non hanno diritto di voto negli organi sociali dell'Associazione, salvo che siano anche associati.

Art. 13 – Presidente Onorario e Madrina/Padrino

1. Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Presidente Onorario (Honorary Chair) a personalità di rilievo internazionale che abbiano contribuito in modo significativo alla causa dei diritti delle persone detenute.

2. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire il titolo di Madrina o Padrino dell'Associazione a personalità istituzionali, culturali o della società civile che si impegnino a sostenere la visibilità e la missione dell'Associazione.

3. Il Presidente Onorario e la Madrina / il Padrino svolgono funzione di rappresentanza e promozione. Non hanno poteri de-

liberativi né di amministrazione.

Art. 14 – Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

2. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di legge. In tal caso i suoi componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 15 – Revisore Legale dei Conti

1. La nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale è obbligatoria al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

2. L'Assemblea può comunque procedere alla nomina anche al di fuori dei casi di obbligo.

TITOLO IV – CONTRIBUTI – ENTRATE E BILANCIO

Art. 16 – Contributi – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali;
- b) erogazioni liberali, contributi, donazioni e lasciti di associati e terzi;
- c) contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, inclusa la Fondazione Laura e Alberto Genovese ETS;
- d) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) entrate derivanti da raccolta fondi;
- f) rendite patrimoniali;
- g) eventuali introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività/scopo.

Art. 17 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare (1 gen-

naio - 31 dicembre), salvo diversa delibera dell'Assemblea.

TITOLO V - RAPPORTI CON LA FONDAZIONE SOSTENITRICE

Art. 18 - Fondazione Laura e Alberto Genovese ETS - Sostenitore Principale

1. L'Associazione riconosce nella Fondazione Laura e Alberto Genovese ETS (RUNTS n. 58162 - C.F. 97932880152), di seguito "Fondazione Sostenitrice", l'ente che ha promosso e sostenuto la nascita del Movimento Italiano Diritti dei Detenuti e che ne sostiene i costi tecnologici e di gestione.

2. Il rapporto tra l'Associazione e la Fondazione Sostenitrice è disciplinato da apposita convenzione o accordo di partenariato, approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) piena autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale dell'Associazione;

b) trasparenza e rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti;

c) coerenza tra le attività finanziate e le finalità statutarie dell'Associazione;

d) assenza di ingerenza della Fondazione Sostenitrice nelle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.

3. La Fondazione Sostenitrice può designare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, che partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di osservatore, al solo fine di favorire il coordinamento strategico e la circolazione delle informazioni.

4. L'Associazione si impegna a fornire alla Fondazione Sostenitrice un rendiconto periodico sull'utilizzo dei fondi ricevuti, con cadenza almeno semestrale, e a consentire la verifica della coerenza tra le attività svolte e gli scopi della convenzione.

5. L'eventuale cessazione del rapporto con la Fondazione Sostenitrice non comporta lo scioglimento dell'Associazione, che continua a operare in piena autonomia con le proprie risorse e con il sostegno di altri finanziatori.

TITOLO VI - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 19 - Volontari

1. L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati o

autonomi, anche tra i propri associati.

2. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi applicabili.

TITOLO VII – LIBRI SOCIALI

Art. 21 – Libri obbligatori

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvede entro 15 (quindici) giorni.

TITOLO VIII – SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art. 22 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 9, comma 5, del presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 23 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti operanti in ambito analogo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito tra gli associati.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Regolamento interno

1. Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti specifici della vita associativa, dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività.

2. I regolamenti interni sono sottoposti a ratifica dell'Assemblea e non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente Statuto.

Art. 25 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, i suoi organi o i suoi componenti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, che non possano essere composte in via amichevole, sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano, ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 26 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO GIULIA TRONCATTI

F.TO SIMONE BONGIORNI

F.TO STEFANO RENOLFI

F.TO DR. MASSIMO MALVANO – NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Massimo Malvano**, Notaio in Monza (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Monza nel mio studio in Via Gerardo dei Tintori n. 7, il giorno ventidue aprile duemilaventisei

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Malvano